

VERBALE INTERPRETATIVO

Il 20 gennaio 2014

tra

– l'Associazione Bancaria Italiana

e

– Unità Sindacale Falcri Silcea

Premesso che

con l'art. 31 del ccnl 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione - F.O.C. Nella medesima disposizione è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito - Enbicredito;

il 31 maggio 2012, le Parti hanno sottoscritto il Regolamento disciplinante il funzionamento del Fondo (di seguito il Regolamento) ed il 5 ottobre 2012 hanno concordato le modifiche allo Statuto di Enbicredito necessarie in conseguenza della istituzione del F.O.C.;

il 26 marzo 2013, con l'insediamento dei nuovi Organismi di governo e controllo di Enbicredito, si è avviata la fase operativa dell'attività del Fondo per l'Occupazione;

le Parti ritengono opportuno integrare le disposizioni vigenti con taluni chiarimenti applicativi nell'ottica di meglio cogliere le finalità del Fondo per l'Occupazione;


tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:

1. Le prestazioni del F.O.C. riguardano esclusivamente le assunzioni/stabilizzazioni di personale da inquadrare nell'ambito delle aree professionali di cui al Cap. XIII del ccnl 19 gennaio 2012 e fintanto che permanga tale inquadramento.

ABI



UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA



2. Per stabilizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento, si intende l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale sia intercorso, o intercorra – nell'ambito della medesima azienda o di altra azienda del medesimo Gruppo bancario – un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), purché:
 - a) i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento sussistano quantomeno al momento dell'instaurazione del predetto rapporto non a tempo indeterminato;
 - b) il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato si sia concluso entro i 12 mesi precedenti all'assunzione a tempo indeterminato.
3. Al fine di favorire il contributo del settore bancario alla ripresa dell'occupazione nel Paese, il F.O.C. potrà erogare le prestazioni anche nelle ipotesi di assunzione e/o stabilizzazione – previste da specifici accordi aziendali o di gruppo – di lavoratori provenienti da altri settori produttivi, intendendosi per tali quelli che applicano normative collettive diverse (settore industria, commercio, etc.) da quella del credito. In questi casi, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Regolamento in tema di identificazione delle condizioni in cui devono trovarsi gli interessati.
4. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento al momento dell'instaurazione del rapporto, le prestazioni del Fondo potranno essere erogate anche per i contratti di apprendistato professionalizzante instaurati prima del 1° gennaio 2012 e "trasformati" dopo tale data.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, le prestazioni saranno erogate alle aziende secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 6, primo e secondo alinea del Regolamento, prendendo a riferimento la data di "trasformazione" del rapporto.
6. Per l'individuazione delle "aree geograficamente svantaggiate", ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, terzo alinea, del Regolamento, è confermato il riferimento alla regolamentazione emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, segnatamente, del D.M. 13 novembre 2008 in base al quale *"Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2008 in tutte le regioni e province autonome"*. In considerazione della sopravvenuta abrogazione del richiamato riferimento normativo si fa riserva di introdurre successivamente criteri diversi per l'individuazione delle "aree

ABI




UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA




geograficamente svantaggiate", anche alla luce di provvedimenti legislativi/regolamentari che dovessero essere emanati in materia.

7. In sede di istruttoria di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento, al Comitato di gestione verrà fornito il dato relativo al contributo versato da ciascuna azienda, per quanto dovuto all'atto della domanda, ripartito come segue: contributo (indicativo) 4%; dirigenti; quadri direttivi, aree professionali. I dati di cui sopra costituiscono informazioni riservate a tutti i conseguenti effetti.

ABI



UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA



PRESTAZIONI DEL F.O.C. – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI – INDICAZIONI OPERATIVE

Nel corso della riunione del Comitato di Gestione del sono state esaminate le principali questioni relative alla presentazione da parte delle Aziende al F.O.C. delle domande di prestazioni ed alla erogazione di queste ultime.

Ad esito di un'ampia disamina, da parte del Comitato di Gestione sono state adottate le seguenti indicazioni operative, che tengono anche conto di quanto concordato il 20 gennaio 2014 tra le Parti stipulanti il ccnl 19 gennaio 2012.

Prestazioni

Nel richiamato Verbale interpretativo del 20 gennaio 2014 le Parti stipulanti il ccnl 19 gennaio 2012 hanno in primo luogo convenuto che le prestazioni del F.O.C. riguardano esclusivamente le assunzioni/stabilizzazioni di personale da inquadrare nell'ambito delle aree professionali di cui al Cap. XIII del ccnl 19 gennaio 2012 e fintanto che permanga tale inquadramento.


Assunzioni

Ai sensi dell'art.8, comma 1 del Regolamento, il Comitato di Gestione provvede ad effettuare – entro 30 giorni dalla presentazione – l'istruttoria formale delle domande verificando, in particolare:

- il regolare versamento del contributo annuo da parte dell'Azienda richiedente;
- la sussistenza, in capo ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è richiesta la prestazione, dei requisiti di cui all'art. 6;
- la titolarità in capo all'Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6;
- in generale, la completezza della documentazione inoltrata.

Con la definizione "regolare versamento" si intende il versamento ad Enbicredito (F.O.C.) dei contributi nei termini previsti dal Regolamento e/o indicati dal Comitato.

In caso di pagamento tardivo la posizione dell'azienda si intende regolarizzata ai fini dell'accesso alle prestazioni del F.O.C., con il versamento delle somme dovute.



Quanto alle sanzioni, il Comitato di gestione potrà deliberare se, ed in che misura, applicarle all'azienda interessata. A tali fini, infatti, il Regolamento prevede, all'art. 5, comma 2, che *"l'azienda inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora per ritardato pagamento nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero della diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta ne delibera l'applicazione"*.

È ipotizzabile che nella fase di *start up* possa verificarsi un rilevante flusso di richieste afferente le assunzioni/stabilizzazioni effettuate dal 1° gennaio 2012: in considerazione di ciò, l'istruttoria delle domande da parte del Comitato, anche ai fini dell'erogazione delle prestazioni, potrà essere effettuata entro i 90 giorni dalla ricezione delle domande stesse.

La presentazione della domanda di accesso alla prestazione (art. 7 del Regolamento), dovrà avvenire utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica del F.O.C. tramite la compilazione di apposite maschere i cui contenuti sono riprodotti nell'allegato n. 1.

Ai fini di cui sopra il Comitato di Gestione, con l'obiettivo di massima semplificazione degli adempimenti indicato nella riunione dell'11 giugno 2013, ritiene che le aziende possano non allegare la relativa documentazione alle domande di accesso alle prestazioni, tenendo comunque la stessa a disposizione per una eventuale verifica da parte di Enbicredito.

Peraltro, si rammenta che a norma dell'art. 8, comma 2 del Regolamento *"qualora sia riscontrata l'incompletezza, l'inesattezza o, comunque, l'irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all'azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale, pena la decadenza della domanda"*.

Fermo quanto sopra, la documentazione che le aziende dovranno acquisire ed esibire su richiesta viene individuata come segue:

- 1) Per le assunzioni di giovani disoccupati fino a 32 anni (da intendersi fino a 32 anni e 364 giorni):
 - prova dello stato di disoccupazione tramite copia della dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l'impiego attestante l'eventuale lavoro precedentemente svolto (ex D.P.R. 445/2000) e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, accompagnata da copia della certificazione del Centro stesso che attesti l'assenza di comunicazioni di assunzioni per la stessa persona.



La nozione di "giovani disoccupati" ai fini delle prestazioni del F.O.C.; viene intesa in senso "onnicomprensivo" e si riferisce anche ai c.d. inoccupati, in cerca cioè di prima occupazione.

La condizione di disoccupato/inoccupato deve sussistere al momento dell'assunzione.

- 2) Per le assunzioni di disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità, ivi compresi i lavoratori destinatari della prestazione emergenziale del Fondo di solidarietà di settore:
- prova dello stato di disoccupazione tramite copia della dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l'impiego attestante l'eventuale lavoro precedentemente svolto (ex D.P.R. 445/2000) l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, accompagnata da copia della certificazione del Centro stesso che attesti l'assenza di comunicazioni di assunzioni per la stessa persona. Da tale documentazione deve evincersi la disoccupazione di lunga durata da intendersi come ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi, ex D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002;
 - per quanto attiene ai cassaintegrati e ai lavoratori in mobilità, in ragione delle diverse fattispecie concretamente riscontrabili (ad esempio, lavoratore del credito che è iscritto nelle liste di mobilità ma non percepisce la relativa indennità) occorrerà produrre idonea certificazione dalla quale si evinca la sussistenza dei requisiti richiesti.
- 3) Per le assunzioni di donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e):
- certificato che attesti la residenza dell'interessata, al momento dell'assunzione, in un'area geografica svantaggiata.

Riguardo alla individuazione delle "aree geograficamente svantaggiate" ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, terzo alinea, le Parti, con Verbale interpretativo del 20 gennaio 2014 hanno confermato il riferimento alla regolamentazione emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, segnatamente, del D.M. 13 novembre 2008 in base al quale "Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2008 in tutte le regioni e province autonome".

Nel citato Verbale di accordo, in considerazione della sopravvenuta abrogazione del richiamato riferimento normativo, le Parti si sono riservate di introdurre successivamente criteri diversi per l'individuazione delle "aree geograficamente svantaggiate", anche alla luce di provvedimenti legislativi/regolamentari che dovessero essere emanati in materia.

4) Per le assunzioni dei disabili:

- copia della documentazione, rilasciata dalle competenti autorità attestante che l'interessato appartenga, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente il collocamento al lavoro dei disabili, ad una delle seguenti categorie:
 - persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
 - persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
 - persone non vedenti o sordomute;
 - persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

In alternativa alla predetta documentazione, per i soggetti che si trovino nelle situazioni sopra richiamate potrà essere fornita copia della certificazione attestante l'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato.

5) Per le assunzioni di lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati livelli di disoccupazione soprattutto giovanile:

- copia del certificato di residenza attestante che l'interessato risieda, al momento dell'assunzione, in una Regione del Mezzogiorno, per tali intendendosi, ai sensi della classificazione utilizzata dall'ISTAT, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A tali fini, quindi, si precisa che ciò che rileva è la residenza del lavoratore e non la sede di lavoro cui lo stesso sarà destinato dall'azienda.

Sempre in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, l'azienda ha la facoltà, in alternativa alla documentazione di cui ai numeri da 1) a 5), di richiedere al lavoratore interessato una apposita autocertificazione che attesti la sussistenza in capo al medesimo delle condizioni di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento.

Fermo tutto quanto sopra, l'azienda potrà essere chiamata ad esibire, per ogni singola assunzione, copia della lettera di assunzione o, in alternativa, copia del modulo UNILAV.

* * *

Con il Verbale interpretativo del 20 gennaio 2014 le Parti, al fine di favorire il contributo del settore bancario alla ripresa dell'occupazione nel Paese, hanno convenuto che il F.O.C. possa erogare le prestazioni anche nelle ipotesi di assunzioni - previste da specifici accordi aziendali o di gruppo - di lavoratori provenienti da altri settori produttivi, intendendosi per tali quelli che applicano normative collettive diverse (settore industria, commercio, etc.) da quella del credito.

In questi casi, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Regolamento in tema di identificazione delle condizioni in cui devono trovarsi gli interessati.

Stabilizzazioni

La stabilizzazione, in forza dell'art. 6, comma 3 del Regolamento, è l': *"(...) assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici con rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione del presente Regolamento"*.

Sul punto con il citato Verbale del 20 gennaio 2014 le Parti stipulanti il ccnl 19 gennaio 2012 hanno convenuto che per stabilizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento, si intende l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale sia intercorso, o intercorra - nell'ambito della medesima azienda o di altra azienda del medesimo Gruppo bancario - un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), purché:

- a) i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento del 31 maggio 2012 sussistano quantomeno al momento dell'instaurazione del predetto rapporto non a tempo indeterminato;
- b) il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato si sia concluso entro i 12 mesi precedenti all'assunzione a tempo indeterminato.

Le Parti hanno altresì convenuto che, ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento al momento dell'instaurazione del rapporto, le prestazioni del Fondo potranno essere erogate anche per i contratti di apprendistato professionalizzante instaurati prima del 1° gennaio 2012 e "trasformati" o "da trasformare" dopo tale data. In tale ipotesi, le prestazioni saranno erogate alle aziende secondo quanto disposto

dall'art. 8, comma 6, primo e secondo alinea del Regolamento, prendendo a riferimento la data di "trasformazione" del rapporto.

Ne consegue che le aziende potranno presentare domanda di prestazioni anche per i casi testé citati. Sul punto si precisa che l'importo delle prestazioni coincide con quello previsto in caso di assunzioni "ex novo".

Da un punto di vista operativo, le aziende dovranno presentare la relativa domanda utilizzando il medesimo *form* sopra richiamato riguardo alle assunzioni (v. in allegato n. 1), precisando – attraverso la compilazione degli appositi campi – che si tratta di una stabilizzazione e indicando la tipologia di contratto da stabilizzare.

La documentazione che dovrà essere resa disponibile su richiesta è la seguente:

- copia della documentazione attestante il precedente rapporto di lavoro di natura diversa a quella di contratto a tempo indeterminato ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento al momento dell'istituzione dello stesso (per tali requisiti, analogamente a quanto previsto in caso di assunzioni *ex novo*, sarà in alternativa possibile richiedere al lavoratore interessato una apposita autocertificazione);
- copia della lettera di assunzione o, in alternativa, copia del modulo UNILAV.

* * *

Con il Verbale interpretativo del 20 gennaio 2014 le Parti, al fine di favorire il contributo del settore bancario alla ripresa dell'occupazione nel Paese, hanno convenuto che il F.O.C. possa erogare le prestazioni anche nelle ipotesi di stabilizzazioni – previste da specifici accordi aziendali o di gruppo – di lavoratori provenienti da altri settori produttivi, intendendosi per tali quelli che applicano normative collettive diverse (settore industria, commercio, etc.) da quella del credito.

In questi casi, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Regolamento in tema di identificazione delle condizioni in cui devono trovarsi gli interessati.

Erogazione delle prestazioni

Il F.O.C. eroga una prestazione annuale di 2.500 Euro per tre anni (per un totale di 7.500 Euro) in favore delle aziende che procedano ad assumere/stabilizzare lavoratori nelle fattispecie sopra elencate. Detta cifra è aumentata del 20% (3.000 Euro l'anno per tre anni per un totale di 9.000 Euro) nei casi di assunzioni di lavoratori disabili o residenti nelle Regioni del Mezzogiorno del Paese.

Ove in capo ad un singolo lavoratore si realizzino più situazioni tra quelle di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento (ad esempio, disoccupato di età inferiore a 32 anni che sia anche disabile) non si verifica un cumulo tra le prestazioni (nell'esempio riportato, l'azienda potrà ricevere la prestazione aumentata del 20% poiché l'assunzione dell'interessato dà titolo a tale maggiorazione).

Si chiarisce, inoltre, che una azienda o aziende appartenenti ad un medesimo gruppo possono beneficiare una sola volta della prestazione per assunzioni/stabilizzazioni che riguardino lo stesso lavoratore.

L'accoglimento delle singole domande da parte del Comitato di Gestione del F.O.C. sarà comunicato alle aziende mediante apposita segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Per quanto attiene al momento dell'erogazione, con la previsione di cui all'art. 8, comma 6 del Regolamento, le Parti hanno più dettagliatamente declinato quanto concordato nell'art. 31, comma 7 del ccnl 19 gennaio 2012 (*l'importo (...) verrà erogato dal Fondo direttamente all'impresa interessata, al superamento del periodo di prova*) prevedendo le seguenti modalità di seguito indicate.


Il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall'assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, previa permanenza in servizio del/degli interessato/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi.

I versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno in caso di permanenza in servizio del/degli interessato/i, e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell'Azienda.

Nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all'Azienda in un'unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Non avrà titolo alla prestazione l'azienda che si avvalga, al termine del triennio, della facoltà di recesso di cui all'art. 2118 cod. civ. nei confronti di un apprendista, salvo che il rapporto non si "consolidi" presso altra azienda del medesimo gruppo.

Nell'ipotesi in cui il contratto di apprendistato risulti "trasformato" prima della scadenza "naturale" dello stesso, il Fondo provvederà ad erogare la quota annuale di prestazione relativa al periodo di apprendistato effettivamente svolto (non saranno prese in considerazione, a questi fini, le

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto...', is located at the bottom left of the page.

frazioni d'anno che verranno considerate ai fini delle erogazioni successive). Per il rimanente periodo, si applicheranno le regole previste per le assunzioni a tempo indeterminato sino alla scadenza dei tre anni complessivi di durata delle prestazioni del F.O.C.

Parimenti l'azienda conserverà il diritto a ricevere il relativo contributo annuale ove il contratto di apprendistato cessi prima della scadenza "naturale", per una delle seguenti cause:

- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- dimissioni;
- decesso del lavoratore.

In questi casi il Fondo erogherà all'azienda le prestazioni relative agli anni di effettivo svolgimento del contratto di apprendistato. Anche in questa ipotesi, non saranno prese in considerazione le frazioni d'anno e, a mero titolo d'esempio, si riporta il seguente caso: lavoratore assunto con contratto di apprendistato che si dimette dopo un anno e mezzo dall'inizio del rapporto: il F.O.C. erogherà all'azienda solo una quota annuale di prestazione, pari a 2.500 Euro (3.000 Euro, nei casi di cui al quarto e quinto alinea dell'art. 6, comma 1 del Regolamento).


Fermo tutto quanto sopra, in considerazione della più volte richiamata esigenza di semplificazione operativa, si precisa che il F.O.C. potrà procedere, senza ulteriori oneri a suo carico, ad erogare le prestazioni in un'unica soluzione al termine del triennio alle aziende che rilascino specifica autorizzazione al riguardo da inoltrare attraverso posta elettronica certificata alla casella PEC di Enbicredito contestualmente alla domanda di prestazione.

Comunicazioni

In forza dell'art. 7, comma 3 del Regolamento *"le domande inoltrate dalle Aziende (...) sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l'ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato medesimo definirà tempo per tempo"*.

Fermo quanto sopra, sempre nell'ottica di evitare appesantimenti burocratici per le aziende ed allo scopo di facilitare l'operatività del F.O.C., le aziende hanno la facoltà di:

- 1) inviare le domande di prestazione relative a più assunzioni/stabilizzazioni attraverso periodici flussi informatici unificati;




- 2) con i medesimi flussi informatici potranno essere inviate le comunicazioni relative alle cessazioni dal servizio/passaggi nell'area dei quadri direttivi. In relazione alle cessazioni dal servizio, si precisa, infatti, che le imprese al fine di ottenere l'erogazione annuale delle prestazioni non sono chiamate a comunicare la permanenza in servizio del lavoratore per il quale era stata originariamente presentata – ed accolta – la domanda di prestazione. Tale condizione si intenderà automaticamente sussistente qualora non pervenga al Fondo la comunicazione relativa alla cessazione dal servizio del lavoratore (v. in allegato n. 2). In questo caso, il F.O.C. non darà seguito ai versamenti delle quote di competenza del periodo successivo al momento della interruzione del rapporto. Resta inteso che non saranno prese in considerazione, a questi fini, le frazioni d'anno.

In relazione ai precedenti punti, si precisa altresì che, sempre in un'ottica di massima semplificazione gestionale, le aziende dovranno inviare le comunicazioni relative alle assunzioni/stabilizzazioni avvenute nonché alle cessazioni dal servizio/passaggio ai quadri direttivi al massimo entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento a pena di decadenza (ad esempio, 31 marzo 2015 con riferimento all'anno 2014).

In considerazione dell'attuale fase di avvio dell'operatività del F.O.C., per quanto attiene alle comunicazioni relative agli anni 2012 e 2013 le aziende avranno tempo sino al 30 giugno 2014.

ALLEGATI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. S. S.', is located at the bottom left of the page.

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL CREDITO (FOC)

Spettabile Comitato di Gestione del Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione nel Settore del Credito

Denominazione Azienda

Codice ABI Sede Legale in

Via

Io sottoscritto _____ Nato a _____
Residente in _____ in qualità di rappresentante legale/delegato dell'azienda sopra indicata, al fine di usufruire delle prestazioni di cui all'art. 6 del Regolamento del Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione nel Settore del Credito (Tutti i dati sopra indicati saranno sintetizzati con le credenziali di accesso al sistema informatico di cui sarà fornito un dipendente indicato dall'azienda)

DICHIARO

• che l'azienda:

- ha assunto in data _____
- intende assumere in data* _____ conferma assunzione

- ha stabilizzato in data _____
- intende stabilizzare in data* _____ conferma stabilizzazione

titolare di un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato (specificare quale _____) ovvero cessato da un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato (specificare quale _____) da non più di 12 mesi

con contratto:

- a tempo indeterminato
- di apprendistato professionalizzante

il seguente lavoratore:

Cognome _____ Nome _____ Sesso M F
Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____
Codice fiscale _____ Residente in _____ Prov. _____

 ~ 1 ~

Via _____ CAP _____

Inquadramento _____

Sede iniziale di lavoro (ove già stabilita) _____

* Termine che, a norma dell'art. 8, comma 4 del Regolamento, non può essere superiore a 6 mesi dalla domanda

- che l'azienda rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento del Fondo ed è in regola con i versamenti di cui all'art. 4 del predetto Regolamento;
- che il lavoratore, al momento dell'assunzione, si trovava/si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
 - giovane disoccupato fino a 32 anni di età;
 - disoccupato di lungo periodo di qualsiasi età;
 - cassaintegrato;
 - lavoratore in mobilità;
 - donna residente nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e);
 - disabile;
 - lavoratore/lavoratrice nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile;
 - lavoratore proveniente da un altro settore produttivo assunto/stabilizzato in forza di accordi aziendali o di gruppo.

Allegati

(Campo da compilare solo nelle ipotesi di richiesta di documentazione a supporto della domanda da parte del Comitato di Gestione)

Ai fini del versamento della prestazione si comunica, inoltre, il codice IBAN dell'azienda

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi variazione che faccia venire meno i requisiti di accesso alle prestazioni, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute comporterà il recupero da parte del Fondo delle somme che risulteranno indebitamente percepite.

Data _____

Firma _____



**COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE
DAL SERVIZIO/ PASSAGGIO NELL'AREA DEI QUADRI DIRETTIVI AI FINI
DELL'INTERUZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL CREDITO (FOC)**

Spettabile Comitato di Gestione del
Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione nel Settore del Credito

Denominazione Azienda

Codice ABI

Sede Legale in

Via

(Tutti i dati sopra indicati saranno sintetizzati con le credenziali di accesso al sistema informatico di cui sarà fornito un dipendente indicato dall'azienda)

In relazione alla richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione nel Settore del Credito presentata in data _____ e accolta in data _____
io sottoscritto _____ Nato a _____
Residente in _____ in qualità di rappresentante legale/delegato
dell'azienda _____ ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui
all'art. 8 del Regolamento del Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione nel Settore del Credito

COMUNICO

che il seguente lavoratore:

Cognome _____ Nome _____ Sesso M F

Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____

Codice fiscale _____ Residente in _____ Prov. _____

Via _____ CAP _____

- non è stato assunto/stabilizzato dall'Azienda
- è cessato dal servizio in data _____ per:
- Dimissioni del lavoratore



Risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda per _____ (specificare la causale di recesso, ivi compreso il mancato superamento del periodo di prova)

Decesso del lavoratore

è stato inquadrato al...Livello dei Quadri direttivi dal_____

Allegati

(Campo da compilare solo nelle ipotesi di richiesta di documentazione a supporto della domanda da parte del Comitato di Gestione)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera con il conseguente recupero da parte del Fondo delle somme che risulteranno indebitamente percepite.

Data _____

Firma _____

